SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 766)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BENEDETTI, BOLDRINI Cleto, de' COCCI, DE SABBATA, GIROTTI, TRIFOGLI, VENANZETTI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1977

Provvedimenti per il palazzo di giustizia di Ancona

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi sismici, che nel 1972 hanno violentemente aggredito la città di Ancona, hanno causato gravi danni, tra l'altro, al palazzo di giustizia — di proprietà dell'amministrazione provinciale — che fu dichiarato inagibile dall'Ufficio del genio civile e completamente sgomberato.

Il palazzo di giustizia era la sede della pretura di Ancona, del tribunale di Ancona, della corte di appello delle Marche.

Dal 1972, tutte queste funzioni vengono esercitate, in modo assai precario e disagiato, negli unici locali reperibili, costruiti per attività commerciali, acquistati o affittati dal comune di Ancona, con grave sacrificio finanziario.

Il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, che disponeva le provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, prendendo atto della grave situazione in cui versavano le strutture giudiziarie della città di Ancona, disponeva, all'articolo 9, la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione e l'arredamento di un nuovo palazzo di giustizia in Ancona.

La spesa è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 e per lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

L'incarico di progettazione doveva essere conferito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il comune di Ancona provvedeva rapidamente al riesame degli strumenti urbanistici e, sulla base delle richieste degli ordini professionali e della magistratura, approvando il piano particolareggiato del centro storico di Ancona, individuava l'area per la costruzione del palazzo di giustizia nel luogo ove sorge il palazzo ottocentesco adibito fin dal suo sorgere a palazzo di giustizia, mettendo a disposizione delle nuove strutture le aree viciniori.

Pubblicato il decreto per l'incarico ai progettisti, sorse questione circa l'opportunità della demolizione totale dell'edificio ottocentesco, concepito con relativo decoro formale ed espressione della cultura architettonica e del tempo — fine ottocento — in cui fu progettato ed eseguito, e ricadente nel centro storico della città.

La *querelle*, non ancora del tutto risolta, e posta in modo abbastanza ambiguo, poichè la demolizione o la ristrutturazione del vecchio edificio andava esaminata nel ri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

spetto delle facoltà stabilite dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, secondo il quale gli interventi per la ricostruzione del centro storico sono effettuati sulla base dei piani particolareggiati approvati e secondo il giudizio della commissione tecnica alla quale è attribuito il compito di esprimere il parere sui piani e sui singoli interventi, causò un ritardo nella progettazione non ancora effettuata e nell'intervento non ancora iniziato nonostante la sua urgenza.

Allo scadere della VI legislatura fu anche approvata, per iniziativa non unanime del Parlamento, una modificazione dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Tale modificazione alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia ha aggiunto la possibilità di destinare il finanziamento anche alla riparazione, ristrutturazione ed ampliamento del palazzo di giustizia esistente.

La legge 10 maggio 1976, n. 261, non ha peraltro risolto le questioni insorte per la costruzione o ristrutturazione del palazzo di giustizia, poichè il finanziamento previsto dal decreto-legge n. 552 del 1972 è destinato ad un'opera dello Stato, mentre la ristrutturazione o la nuova costruzione deve avvenire su edificio o area di proprietà della amministrazione provinciale di Ancona.

Appare del tutto oziosa ogni questione relativa alla proprietà di un edificio destinato a svolgere unicamente la funzione di accogliere gli uffici giudiziari e ancor più grave appare il ritardo dell'intervento, considerato urgente dal Governo del tempo e dal Parlamento, sia per il grave disagio cui sono costretti magistrati e avvocati nello svolgere questa funzione preminente dello Stato, così violentemente aggredito, sia per i ritardi che tale situazione procura nello svolgimento della giustizia, dove frequentemente matura la prescrizione dei debiti!

Appare dunque necessaria la sollecita approvazione di una legge che, correggendo la formulazione delle leggi esistenti, renda immediatamente possibile l'intervento urgente e completi il finanziamento per l'intera struttura necessaria per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie che non possono certamente esercitarsi per lotti.

Si raccomanda pertanto la pronta approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 261, è sostituito dal seguente:

« All'amministrazione provinciale di Ancona è concesso un finanziamento di lire 7 miliardi per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, ovvero per la riparazione, ristrutturazione, ampliamento e completamento di quello esistente, sull'area designata dal piano particolareggiato vigente.

L'incarico di progettazione sarà conferito dall'amministrazione provinciale di Ancona ».

Art. 2.

La somma di lire 2 miliardi stanziati nei bilanci 1972, 1973 e 1974 ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, numero 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è immediatamente devoluta all'amministrazione provinciale di Ancona per l'inizio dei progetti e delle opere.

L'ulteriore somma di lire 5 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e messa a disposizione dell'amministrazione provinciale di Ancona.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.